

Direttiva n. 1 (2023)

Catalogo elettorale

A. Basi legali

- 1 Legislazione cantonale
 - articolo 27 capoverso 2 [Cost./TI](#)
 - articoli 5-8 e articolo 132 della legge del 19 novembre 2018 sull'esercizio dei diritti politici ([LEDP](#))
 - articoli 2-4 del regolamento del 5 giugno 2019 sull'esercizio dei diritti politici ([REDP](#))
- 2 Legislazione federale
 - articolo 4 e articolo 77 capoverso 1 lettera a e capoverso 2 della legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici ([LDP](#))

B. Catalogo elettorale

- 3 Il catalogo elettorale è diviso nei cataloghi elettorali federale, cantonale e comunale.
- 4 Il catalogo elettorale include le persone che:
 - beneficiano dei diritti politici;
 - acquisiranno i diritti politici decorso il termine di attesa;
 - acquisiranno i diritti politici (raggiungimento della maggiore età) nel corso dell'anno (art. 2 cpv. 3 REDP).

C. Contenuto

- 5 Nel catalogo elettorale sono iscritte le persone cui sono conferiti i diritti politici, designate con cognome, nome e data di nascita.
- 6 Nel catalogo elettorale figurano le menzioni seguenti:
 - data di decorrenza e di cessazione dei diritti politici;
 - indicazione se una persona è iscritta quale cittadino all'estero;
 - nei Comuni nei quali per l'elezione del Consiglio comunale i candidati possono essere suddivisi per circondari elettorali, indicazione del circondario elettorale o della frazione o quartiere di domicilio cui è attribuito l'elettore.
 - nei comuni divisi in più comprensori di elezione, indicazione del circolo di appartenenza dell'elettore (oggi questa situazione riguarda solo il Comune di Lugano per l'elezione dei giudici di pace e dei loro supplenti nei circoli di Lugano ovest, Lugano est e Lugano nord).

Catalogo elettorale

D. Termini di attesa

- 7 Per l'iscrizione nel catalogo elettorale *federale* non vi sono termini di attesa. La persona è iscritta immediatamente nel catalogo elettorale.
- 8 Per l'iscrizione nel catalogo elettorale *cantonale* vi è un termine di attesa di cinque giorni.
- 9 Per l'iscrizione nel catalogo elettorale *comunale* vi è un termine di attesa di tre mesi.
- 10 Il catalogo elettorale è aggiornato fino al quinto giorno (martedì) precedente la domenica della votazione o dell'elezione. Dal mercoledì precedente alla domenica della votazione o elezione non vengono apportate iscrizioni ([art. 4 cpv. 2 LDP](#)).

E. Iscrizione e radiazione

- 11 L'iscrizione e la radiazione degli aventi diritto di voto non hanno effetto retroattivo (art. 2 cpv. 6 REDP).
- 12 Per esempio, un cittadino che cambia Comune di domicilio il 1° marzo 2023, rimane iscritto in materia federale fino al 1° marzo 2023 e viene iscritto nel nuovo Comune con effetto il 2 marzo 2023.
- 13 In caso di naturalizzazione l'iscrizione nel catalogo elettorale è effettuata dopo la crescita in giudicato della decisione, senza attendere il decorso del termine di cinque giorni (catalogo elettorale cantonale) e di tre mesi (catalogo elettorale comunale). Per la determinazione dell'avvenuta crescita in giudicato della decisione si fa riferimento all'inserimento della stessa nella banca dati dello stato civile *Infostar*.

F. Pubblicazione

- 14 Il catalogo elettorale, aggiornato al 31 dicembre, è pubblicato durante l'intero mese di gennaio. Esso è consultabile negli orari usuali di apertura della cancelleria comunale. L'avviso di pubblicazione deve essere esposto all'albo comunale per tutto il periodo di pubblicazione. La pubblicazione è effettuata dal Municipio o dai servizi dell'amministrazione comunale cui è stato delegato il compito.
- 15 Le variazioni del catalogo elettorale sono pubblicate all'albo comunale per un periodo di quindici giorni. Per ragioni di protezione dei dati personali, le variazioni non possono essere pubblicate in forma elettronica.

G. Diritto di consultazione

- 16 Ogni avente diritto di voto nel Comune può consultare il catalogo elettorale (art. 5 cpv. 3 LEDP e art. 3 cpv. 1 REDP). Il catalogo elettorale federale può essere consultato da ogni avente diritto di voto ([art. 4 cpv. 3 LDP](#)), anche se non iscritto in quel Comune.

Catalogo elettorale

H. Diritto di ottenere una copia

- 17 L'avente diritto di voto del Comune che agisce per un partito politico o un comitato costituitosi per una votazione popolare può ricevere copia del catalogo elettorale (art. 3 cpv. 2 REDP). Il rilascio di una copia è ammesso solo per motivi legati all'esercizio dei diritti politici, per esempio nell'ambito della preparazione di una campagna elettorale o di una votazione. L'articolo 3 capoverso 2 REDP precisa che il richiedente deve agire per un partito politico o un comitato. Di conseguenza, non può essere consegnata una copia del catalogo a singole persone private o a singoli candidati.
- 18 La copia del catalogo elettorale può essere consegnata anche in forma elettronica.
- 19 Chi ottiene la copia del catalogo elettorale deve rispettare i principi della protezione dei dati personali nell'uso e nella conservazione del documento.
- 20 Il Comune può percepire un emolumento a copertura delle spese.

I. Conservazione

- 21 I dati del catalogo elettorale devono essere conservati per almeno dieci anni (art. 4 REDP).

J. Radiazione volontaria dal catalogo elettorale

- 22 Il cittadino domiciliato nel Comune e iscritto legittimamente nel catalogo elettorale non può essere stralciato dal catalogo nemmeno su sua richiesta. La legislazione non contempla infatti la possibilità di una rinuncia volontaria all'esercizio dei diritti politici.
- 23 Il cittadino domiciliato all'estero che intende rinunciare all'esercizio dei diritti politici lo comunica alla rappresentanza svizzera competente che informerà il Comune. La radiazione dal catalogo elettorale ha effetto immediato dalla ricezione della comunicazione. Poiché l'annuncio alla rappresentanza svizzera è una premessa dell'iscrizione nel catalogo elettorale, la revoca dell'annuncio fa cadere il presupposto dell'iscrizione e quindi la radiazione è immediata, senza attendere i termini di attesa di cinque giorni (catalogo elettorale cantonale) e di tre mesi (catalogo elettorale comunale).

K. Rimedi giuridici

- 24 Contro il contenuto del catalogo elettorale può essere presentato un ricorso al Consiglio di Stato durante il periodo di pubblicazione annuale, cioè durante il mese di gennaio.
- 25 Contro le variazioni del catalogo elettorale può essere presentato un ricorso al Consiglio di Stato durante i quindici giorni di pubblicazione all'albo comunale.

Catalogo elettorale

L. Entrata in vigore

- 26 La direttiva n. 1 «Catalogo elettorale» del 29 agosto 2019 è abrogata.
La presente direttiva entra in vigore il 1° marzo 2023.